ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

Ricorso in materia di pubblico impiego

dell'Avv. Emanuele Montini, nato a Roma il 28.3.1967 ed ivi residente in Via Francesco Duodo n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Dei Rossi (fax 06/3230594, pec: dinodeirossi@ordineavvocatiroma.org, c.f. DRSDNI55D09H501D) in virtù di procura alle liti conferitagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 36 e per ogni comunicazione presso il predetto indirizzo pec dinodeirossi@ordineavvocatiroma.org **- ricorrente -**

contro

- l'Agenzia delle Entrate (c.f. e p.i. 06363391001), in persona del Direttore legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Giorgione n. 106 **- resistente -**

- la Commissione d'esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 dell'8.1.2016, in persona del suo presidente **- resistente -**

e nei confronti di Elisabetta Colaci, Simona Morandini, Chiara Putzolu, Gabriele Marini, Gaetano Regine, Antonio Mastroberti

per l'annullamento parziale, previa emanazione di misura cautelare

- della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0173327 del 30.6.2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva indetta con bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia e di dichiarazione di vincitori dei candidati elencati nell'allegato B, **nella parte in cui** al ricorrente non è stato attribuito il maggiore dovuto punteggio concorsuale rispetto a quello attribuitogli e in conseguenza egli non è stato più favorevolmente collocato nella graduatoria di merito tra i vincitori della selezione;

- della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0198385 del 22.7.2021 di scorrimento di tre posizioni della predetta graduatoria di merito ai fini dell'assunzione a seguito di tre rinunce intervenute degli originari vincitori;

- di tutti gli atti lesivi comunque presupposti, connessi e consequenziali alle suddette disposizioni impugnate, ivi compresi l'atto di predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli concorsuali effettuata dalla Commissione d'esame con il verbale n. 2 del 10.2.2016 e dell'atto di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata con atto del 14 giugno 2016 (verbale n. 36 – All. 1) dalla Sottocommissione IV d'esame del concorso.

* * * * *

FATTO

Con disposizione prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate indiceva un concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e

delle attitudini professionali integrato da colloquio, a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

Si è trattato del primo concorso in assoluto per il reclutamento di dirigenti da quando è stata istituita l'Agenzia delle Entrate, giunto a conclusione dopo oltre dieci anni.

Il bando ha previsto che il 50% dei suddetti posti venisse riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, aventi posizioni economiche F3 o superiori della terza area funzionale, muniti di laurea e in servizio nell'Agenzia con otto anni di servizio nelle predette posizioni, prevedendo che i posti riservati, ove non utilizzati, fossero conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Relativamente alla procedura concorsuale in esame, dopo la proposizione di diverse vertenze giurisdizionali, infine il Consiglio di Stato, IV^ Sez., con sentenza n. 4641 del 6.10.2015 confermava la illegittimità della delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate che aveva considerato utili, ai fini della selezione, gli incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica.

Successivamente alla predetta decisione del Consiglio di Stato si riuniva la Commissione d'esame del concorso in esame, nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 dell'8.1.2016, che con il verbale n. 2 del 10.2.2016 disponeva l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando.

A conclusione della procedura concorsuale, il direttore dell'Agenzia delle Entrate con disposizione n. 0173327 del 30.6.2021 ha approvato la graduatoria di merito della selezione dichiarando vincitori i candidati elencati nell'allegato B.

La graduatoria finale di merito, contenuta nell'allegato A, ha posizionato il ricorrente Avv. Montini al 233° posto con il punteggio di p. 71,85 con la distanza di p. 2,82 dalla candidata Elisabetta Colaci, ultimo vincitore della selezione non riservista.

Con successiva disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0198385 del 22.7.2021 è stato deliberato lo scorrimento di tre posizioni della predetta graduatoria di merito ai fini dell'assunzione a seguito di tre rinunce intervenute degli originari vincitori.

Il punteggio ottenuto dal ricorrente di p. 71,85 è dato da p. 71,60 (colloquio) e p. 0,25 (Titoli accademici e di studio).

Il ricorrente, invece, aveva - ed ha - diritto ad un punteggio concorsuale superiore, essendo errato ed illegittimo quello inferiore attribuitogli per i seguenti

MOTIVI

I

Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d'esame con verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali a seguito di laurea nell'ambito della categoria a) Titoli accademici e di studio. Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali.

Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, omissione ed errata valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, difetto di motivazione

La Commissione d'esame del concorso nel predetto verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando ha disposto, nell'ambito della categoria a) relativa ai Titoli accademici e di studio, l'attribuzione di punteggio alle "*Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)*" con p. 0,5 per i "*Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*" o alternativamente con p. 0,25.

Al riguardo, il ricorrente ha precisato nel curriculum allegato alla propria domanda concorsuale, dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 con lode, di possedere il titolo di "***AVVOCATO*** *(titolo conseguito nel dicembre 1995 ...)*".

Nella scheda di valutazione del ricorrente per la Categoria A) Titoli accademici e di studio in esame, nonchè della successiva categoria B) Titoli di servizio, la Commissione d'esame ha posto le seguenti "***Annotazioni*** *Titolo non valutabile in quanto non conforme ai criteri fissati dalla Commissione*".

L'omissione da parte della Commissione dell'attribuzione di punteggio al ricorrente per l'abilitazione professionale forense appare invero incomprensibile, comunque palesemente illegittima.

Infatti, l'abilitazione professionale, nel caso specifico del ricorrente ancora più probante stante lo svolgimento pluriennale della professione di Avvocato, è uno specifico criterio di attribuzione di punteggio individuato per l'appunto dalla medesima Commissione.

Ad altro concorrente, Vitaliano Mercurio, la Commissione ha regolarmente attribuito il punteggio per "*Abilitazioni professionali Abilitazione avvocato*" di p. "*0,500*", riconoscendogli correttamente l'attribuzione di punteggio per l'abilitazione professionale forense di p 0,50 in considerazione della relativa attinenza alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo punteggio di p. 0,50 invece illegittimamente non è stato assegnato all'Avv. Montini, nonostante egli non solo abbia superato l'esame di Stato, ma sia stato altresì iscritto all'Albo degli Avvocati e abbia effettivamente svolto la professione per diversi anni.

Pertanto, per il titolo in questione l'Avv. Montini aveva - ed ha - diritto all'attribuzione del punteggio di p. 0,50, erroneamente e illegittimamente non attribuitogli dalla Commissione d'esame.

*** * * * ***

II

Violazione, sotto altro profilo, dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d'esame con verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali a seguito di laurea nell'ambito della categoria a) Titoli accademici e di studio.
Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali.

<u>Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, omissione ed errata valutazione dei presupposti di fatta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, difetto di motivazione</u>

Sotto altro profilo, erroneamente, e comunque illegittimamente la Commissione d'esame non ha attribuito all'Avv. Montini punteggio anche per l'altra abilitazione professionale da egli posseduta di conciliatore professionista, conseguita con diploma rilasciato in data 18.2.2006, anch'essa da egli regolarmente precisata nella sua domanda di partecipazione, elenco titoli, al concorso in esame.

Va al riguardo nuovamente precisato che:

- la Commissione d'esame nel predetto verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando ha disposto, nell'ambito della categoria a) relativa ai Titoli accademici e di studio, l'attribuzione di punteggio alle "*Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)*" con p. 0,5 per i "*Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*" o alternativamente con p. 0,25;

- nella scheda di valutazione del ricorrente per la Categoria A) Titoli accademici e di studio in esame, nonchè della successiva categoria B) Titoli di servizio, la Commissione d'esame ha posto le seguenti "***Annotazioni*** *Titolo non valutabile in quanto non conforme ai criteri fissati dalla Commissione*".

Al riguardo, si rammenta che il conciliatore professionista deve essere in possesso almeno di una laurea universitaria triennale e svolge la sua attività per la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, cioè dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1 d.lgs. n. 28/2010).

Posto dunque che il titolo posseduto dal ricorrente di conciliatore professionista costituisce una abilitazione professionale per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, va ora altresì indicato che l'attività di mediazione e le tecniche negoziali risultano di fondamentale importanza all'interno del diritto tributario e delle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate ed è spesso, come nel caso della mediazione tributaria, obbligatoria.

Si rammenta che l'art. 17-bis del Codice Tributario (inserito dall'art. 39, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato, da ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) dispone nel co. 1 che, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e nel co. 4 che "*Le Agenzie delle entrate, ..., provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili*".

In considerazione di quanto esposto, l'attività di conciliatore professionista riguarda uno dei "*Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*" che doveva - e deve - dare titolo all'attribuzione di p. 0,50 in base a quanto previsto nei criteri di valutazione fissati dalla Commissione d'esame relativamente alla attribuzione di punteggio alle abilitazioni professionali

Pertanto, per il titolo in questione l'Avv. Montini aveva - ed ha - diritto all'attribuzione del punteggio di p. 0,50, erroneamente e illegittimamente non attribuitogli dalla Commissione d'esame.

*** * * * ***

III

Violazione dell'art. 7, punto 2, lett. c) del bando di concorso.
Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali
Illegittimità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione d'esame con verbale di riunione n. 2 del 10.2.2016, All. 1, relativamente alla premessa - disposizione relativa alla attribuzione di punteggio per la categoria c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche.
Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione.

Il bando di concorso ha previsto nell'art. 7, punto 2, lett. c) l'attribuzione di punteggio fino a 10 punti per gli "*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*".

Nel verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione d'esame ha specificato che gli "*altri incarichi assimilabili*" sono altresì quelli di componenti di consigli di amministrazione di enti e società partecipate dalle amministrazioni conferenti (p. 0,5 ad incarico) con attribuzione aggiuntiva di p. 0,5 (presidente), p. 0,3 (componente), p. 0,1 (segretario).

Ciò posto, il ricorrente ha precisato nella sua domanda di partecipazione, elenco titoli, al concorso in esame, di essere stato componente del CDA "Assicurazioni di Roma", società partecipata dal Comune di Roma al 74,35%, per gli anni dal 2007 al 2010.

A tale riguardo, nel verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione d'esame ha per la esaminata categoria c) affermato che "*Ai fini del concorso de quo, il Bando elenca esplicitamente i titoli conferiti dalla pubblica amministrazione con le quali si ha un rapporto di lavoro subordinato, cui attribuire un punteggio. …*".

La predetta premessa - disposizione della Commissione d'esame, tendente alla circoscrizione del punteggio per il titolo in esame ai soli concorrenti dipendenti dell'amministrazione pubblica che ha conferito l'incarico, è palesemente illegittima, e viene impugnata.

Contrariamente infatti a quanto asserito dalla Commissione d'esame, l'art. 7 del bando di concorso non ha previsto in generale alcuna delimitazione dell'attribuzione di punteggio per la valutazione dei titoli, né pertanto in particolare per quelli ora in esame di cui al punto 2, lett. c), relativamente al presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il concorrente e la p.a. conferente l'incarico.

La impugnata premessa della Commissione d'esame è pertanto illegittima, non avendo al riguardo il bando disposto alcuna limitazione nell'attribuzione di punteggio al concorrente destinatario di incarichi formalmente attribuiti, e mancando pertanto in radice il presupposto che erroneamente la Commissione ha richiamato, in quanto per l'appunto inesistente.

Del resto, l'asserzione - disposizione impugnata della Commissione d'esame è totalmente illogica, ingiusta e disparitaria, in quanto non ha alcun senso discriminare gli "*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche*" in base al vincolo di dipendenza o meno con l'Amministrazione conferente, in quanto il grado di professionalità richiesto per accedervi è il medesimo.

Anzi, nel caso delle società assicurative e finanziarie, come *Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice romana*, per diventarne amministratori occorre passare una severa verifica indipendente di professionalità specifica che viene compiuta dall'ISVAP ai sensi del D.M. 24 aprile 1997, superata dall'Avv. Montini.

Pertanto, per il titolo in questione l'Avv. Montini aveva - ed ha - diritto all'attribuzione del punteggio di p. 0,80 (0,50 per l'incarico + 0,30 per la funzione di componente del CdA), erroneamente e illegittimamente non attribuitogli dalla Commissione d'esame.

*** * * * ***

IV

Violazione dell'art. 7, punto 2, lett. d), del bando di concorso.
Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali
Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento.

Il bando di concorso ha previsto nell'art. 7, punto 2, lett. d) l'attribuzione di punteggio fino a 10 punti per le "*Pubblicazioni scientifiche ed accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*".
Il ricorrente ha presentato nella propria domanda concorsuale due pubblicazioni come unico autore: "*Il cambio di destinazione d'uso degli immobili*" e "*Abusi edilizi*", entrambi con Maggioli editore.

Tali due libri rientrano nella sfera delle pubblicazioni scientifiche.

Nel verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione d'esame ha specificato per le pubblicazioni con Libri l'attribuzione dei punteggi di p. 0,6 all'autore e di p. 0,3 al coautore.

Nella scheda di valutazione del ricorrente per la Categoria D) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche la Commissione d'esame ha posto le seguenti "***Annotazioni*** *Titoli non valutabili in quanto non conformi ai criteri fissati dalla Commissione*".

Va dunque rilevato che nella fattispecie la suddetta Commissione non ha effettuato una valutazione di merito delle due citate pubblicazioni dell'Avv. Montini, bensì invece una pregiudiziale non valutazione (*Titoli non valutabili)* asserendo che la non valutabilità deriva dalla non conformità ai criteri fissati da tale organo.

Tale argomentazione della Commissione non ha pregio ed essa è totalmente immotivata, quanto altresì manifestamente illogica e ingiusta.

Al contrario invece di quanto apoditticamente e illegittimamente asserito dalla Commissione d'esame, le due pubblicazioni del ricorrente in questione soddisfano certamente i criteri fissati dal bando e non innovati dalla Commissione nel verbale di determinazione dei criteri di valutazione.

Al riguardo, infatti, i due libri prodotti:

a) sono pubblicazioni scientifiche, in quanto edite dalla Maggioli, con proprio codice ISDN, in coerenza con quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2364 del 2004, citata a riferimento dalla stessa Commissione d'esame;

b) riguardano e trattano materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate la quale, come è noto, si occupa istituzionalmente anche della determinazione, nella fase del trasferimento degli immobili, degli effetti tributari della qualificazione urbanistica (edificabilità o meno) dei terreni e dei mutamenti della destinazione d'uso dei fabbricati.

Inoltre l'Agenzia è competente per tutta la fase del controllo della qualificazione urbanistica proposta dal privato in fase di richiesta di accatastamento, per il corretto inquadramento della base imponibile tributaria del cespite e per tutte le successive modifiche di destinazione d'uso delle stesse.

Essa è, infine, competente in materia di contrasto all'evasione fiscale derivante dal mancato accatastamento degli immobili non dichiarati, sia regolari che abusivi.

In conseguenza, le due pubblicazioni del ricorrente hanno carattere e rango scientifico e sono attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia.
Ciò posto, le due pubblicazioni dovevano essere valutate dalla Commissione con le relative attribuzioni di punteggio, invece di essere pregiudizialmente illegittimamente escluse dalla valutazione quali titoli non valutabili, asserendo falsamente con la formula ripetitiva assunta che esse non sono conformi ai criteri fissati da tale organo (rectius, in realtà dal bando senza innovazione da parte della Commissione).

Pertanto la mancata valutazione delle due pubblicazioni del ricorrente è illegittima per violazione del bando e dei criteri individuati dalla Commissione nonchè per insufficiente e non pertinente motivazione.

Per effetto della suddetta dedotta palese illegittimità non sono stati attribuiti al ricorrente p. 1,2 (0,6 x 2) in conseguenza del ruolo di unico autore dell'Avv. Montini.

*** * * * ***

V

Violazione dell'art. 7, punto 2, lett. f), del bando di concorso.
Violazione della par condicio concorsuale e dei principi di imparzialità e correttezza della p.a. nelle procedure concorsuali
Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.

Il bando di concorso ha previsto nell'art. 7, punto 2, lett. f) l'attribuzione di punteggio fino a 15 punti per il "*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*".

Nel verbale n. 2 del 10.2.2016, All. 1, di individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione d'esame ha specificato che si tratta "*di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso. ...*
Tali elementi ... sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione: eccellente 15, ottimo 10, buono 5".

Orbene, la Commissione d'esame ha in radice omesso di effettuare la valutazione sul profilo culturale e professionale del ricorrente Avv. Montini, come risulta dalla sua scheda di valutazione che è stata conclusa con l'esame finale dei titoli riferiti alla antecedente categoria d) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche (precedente quarta censura).

In aggiunta alle censure che hanno preceduto, tale ultima pacifica e solare illegittimità della procedura concorsuale relativa alla omessa valutazione del giudizio globale del ricorrente sul proprio profilo culturale e professionale ha irrimediabilmente leso la sua posizione concorsuale impedendogli di risultare tra i vincitori della selezione.
Al riguardo si rammenta che il ricorrente ha prodotto titoli e un curriculum (su cui per quanto sopra esposto la Commissione d'esame ha dichiarato di fondare il suo giudizio) che evidenziano l'eccellenza del suo profilo culturale e professionale.
Come per l'appunto risulta dal suo curriculum, il ricorrente Avv. Montini è stato:

Docenza

- docente di primo livello per la formazione in materia di diritto urbanistico presso il Comune di Roma (2003-2008);
- assistente di diritto processuale civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza (prof. Carmine Punzi) (1992-1996);
- docente di diritto urbanistico e ambientale nei corsi in materia di repressione dell'abusivismo edilizio presso la S.S.T. Friuli (2003, 2007-2008) e l'Opera di Bari (2001-2010), entrambe Scuole di Pubblica Amministrazione;
- coordinatore del corso sul diritto dell'arbitrato interno ed internazionale press l'Associazione Italiana Arbitrato (1996);
- idoneità al Dottorato di ricerca in Diritti urbanistico e ambientale presso l'Università di Firenze (1999);
- docente di diritto amministrativo (2001) ed urbanistico (2006-09) nei corso in materia di repressione dell'abusivismo edilizio presso la Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA;
- docente di diritto urbanistico presso il CONSIEL (2001 e 2005);
- docente ai convegni sul T.U. sull'edilizia e legge obiettivo preso l'Agenzia autonoma dei segretari comunali della Regione Liguria (2001) e l'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino (2001);
- docente di diritto urbanistico presso l'I.G.O.P. (2002);
- docente di diritto urbanistico presso il FORMEL (2003);
- docente di diritto urbanistico presso la Scuola di Pubblica Amministrazione La Formazione (2008-2010).

Pubblicazioni

Unico autore dei seguenti libri:

- Abusi edilizi e nuovo condono, Maggioli, 1998;
- Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, Maggioli, 1999, V^ ediz. 2007;
- Abusi edilizi e nuovo condono, Maggioli, 2000;
- Il codice dell'edilizia e dell'urbanistica, Maggioli 2002-07;
- Gli abusi edilizi, Maggioli, 2006;
- Antenne e paesaggio, collana Edilizia e Ambiente, Buffetti, 2008;
- La liberalizzazione dell'attività edilizia, Maggioli, 2010

Coautore:
- La denuncia d'inizio attività e la relazione asseverata, Maggioli, 2000 (con Cimellaro)
- Espropriazione per pubblica utilità e pianificazione urbanistica, Maggioli, 2000 (con Cimellaro)
- Guida ai reati urbanistici ed edilizi, EPC, 2003 (con Mangani).

Pubblicazioni in riviste specializzate

Unico autore:
n. 18 pubblicazioni su Riv, V e Ambiente, Rivista Arbitrale, Il Cons. Tecnico, MODUS, Geoinforma
Titoli: La valutazione dell'indennizzo nell'espropriazione per pubblica utilità; La disciplina urbanistica delle aree bianche; Edificabilità di fatto e nuovi criteri dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili - dubbi di costituzionalità della legge Amato; Recupero urbanistico e programmi integrati d'intervento; Il nuovo sistema del silenzio-assenso per il rilascio delle concessioni edilizie; Vincoli paesistici e fasce di rispetto; I limiti della pianificazione urbanistica temporale; Segnalazione lodi arbitrali; L'arbitrato per le opere pubbliche; L'uso dell'Esercito nella demolizione degli abusi edilizi; Gli abusi edilizi realizzati sul demanio marittimo; Sicurezza alimentare e diritti del bambino; Le opere destinate alla difesa militare nelle aree protette; La valutazione d'impatto ambientale e le opere autostradali; V.I.A. e partecipazione dei cittadini; La configurazione giuridica delle serre; L'indennizzabilità del vincolo preordinato all'esproprio; Il labirinto del cambio di destinazione d'uso.

Esperienze istituzionali ed incarichi

- membro Commissione urbanistica ed ambiente del Comunedi Roma (1990-93, 2001-06, XX^ circ.ne);
- consulente di diritto delle opere pubbliche presso SETECNA s.p.a. (1992-93);
- vice presidente Commissione urbanistica consiliare permanente del Comune di Roma (1994-97);
- specialista settore ambiente presso ACI Italia (dal 1994);
- membro della Commissione per Roma Capitale (1994-95);
- membro della Commissione assegnazione alloggi ex art. 8 l.r. n. 33/87 presso IACP (1995-98);
- membro della Commissione urbanistica ed ambiente presso STRATA s.p.a. (1996-99);
- membro della Commissione Bilancio e Patrimonio del Comune di Roma (1996);
- Presidente Commissione Bilancio XX° Municipio di Roma (2005-06);
- consigliere del Sindaco di Roma sulla Bioarchitettura e della Bioedilizia (1997-99);
- consulente di diritto amministrativo di ENTE ROMANATURA (1999);
- Presidente dell'Associazione Parco edll'Insugherata;
- Presidente dell'Associazione avvocati per l'ambiente (dal 2003);
- componente del CDA di Assicurazioni di Roma s.p.a. (2007-2010);
- coordinatore ufficio legale sez. roma di ITALIA NOSTRA ONLUS (dal 2008).

Master e specializzazioni

- stage e borsa di studio per la frequenza di corso di specializzazione nella consulenza giuridica d'impresa nel settore del diritto del lavori pubblici presso COGESIN s.p.a. (1992-93);
- master in Marketing strategico e gestione d'impresa presso SINERGETICA s.p.a. (1995);
corso di formazione Marketing presso IRI MANAGEMENT (1996-97);
- master in Scienze Ambientali presso Università Pontifica Regina Apostolorum (2002-03);
- vincitore del Premio Nazionale Minoli 1995 sul diritto dell'arbitrato (giuria prof.ri Fazzalari, Mirabelli, Guarino, Grande Stevens, Corapi);
- master diffuso in "Governare la formazione per il cambiamento nella P.A." presso Istituto Mides, FORUM P.A., Lattanzio e associati (2008)
- master diffuso in "L'internazionalizzazione e le pubbliche amministrazioni: strutture organizzative, competenze professionali e processi per governare la dimensione internazionale" presso Istituto Mides, FORUM P.A., Lattanzio e associati (2008).

Orbene, a fronte dei titoli professionali e culturali derivanti dal curriculum (sopra sintetizzati) nonchè naturalmente anche dall'elenco titoli, la pretemissione e omissione della valutazione da parte della Commissione d'esame del "*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" del ricorrente obbligatoriamente prevista nell'art. 7, punto 2, lett. f), del bando costituisce una gravissima irreversibile violazione di una regola procedurale talmente rilevante, che è sottratta anche alla discrezionalità tecnica della Sottocommissione giudicante (Sul tema: Consiglio di Stato, III, sent. n. 6056 del 24/10/2018).

Per effetto della suddetta dedotta palese illegittimità non sono stati attribuiti al ricorrente quanto meno p. 5 nel caso di attribuzione del giudizio inferiore di "*buono*" (a quelli maggiori di eccellente e ottimo), peraltro già bastevoli per la sua vittoria concorsuale.

In ordine alla richiesta misura cautelare

Posto il fumus boni iuris di fondatezza del ricorso in ordine alle cinque precedenti censure denuncianti la illegittimità dell'omessa attribuzione al ricorrente del maggiore dovuto punteggio concorsuale rispetto a quello attribuitogli al fine del suo collocamento nella graduatoria di merito tra i vincitori della selezione, va altresì rilevato che l'Avv. Montini subisce un danno grave ed irreparabile dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati a seguito del mancato inquadramento nella dirigenza di seconda fascia.

Tale pregiudizio grave ed irreparabile del ricorrente subisce profili di sempre maggiore gravità ed irreparabilità durante la pendenza del giudizio ora proposto in attesa della sua definizione nel merito.

Si richiede pertanto ai sensi dell'art. 55 c.p.a. che l'ecc.mo TAR Lazio adito voglia adottare le misure cautelari opportune con la pronuncia di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, o alternativamente in subordine la fissazione della data di udienza di discussione del ricorso nel merito.

P.Q.M.

si chiede che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma voglia accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto:

a) **<u>in sede cautelare di adozione di relativa misura ai sensi dell'art. 55 c.p.a.</u>**, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, o alternativamente in subordine, la fissazione della data di udienza di discussione del ricorso nel merito;

b) **<u>nel merito</u>**, disporre:
- **<u>l'annullamento</u>**:

- **<u>parziale</u>** della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0173327 del 30.6.2021 di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva indetta con bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia e di dichiarazione di vincitori dei candidati elencati nell'allegato B, **<u>nella parte in cui</u>** al ricorrente non è stato attribuito il maggiore dovuto punteggio concorsuale rispetto a quello attribuitogli e in conseguenza egli non è stato più favorevolmente collocato nella graduatoria di merito tra i vincitori della selezione;

- della disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0198385 del 22.7.2021 di scorrimento di tre posizioni della predetta graduatoria di merito ai fini dell'assunzione a seguito di tre rinunce intervenute degli originari vincitori;

- di tutti gli atti lesivi presupposti, connessi e consequenziali alla suddetta disposizione impugnata, ivi compresi l'atto di predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli concorsuali effettuata dalla Commissione d'esame con il verbale n. 2 del 10.2.2016 e dell'atto di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata con atto del 14 giugno 2016 (verbale n. 36 – All. 1) dalla Sottocommissione IV d'esame del concorso.

Si precisa ai fini del versamento del contributo unificato che la vertenza è di valore indeterminabile in materia di pubblico impiego.

Roma, 28.9.2021

Avv. Dino Dei Rossi

Firmato digitalmente da:Dino Dei Rossi
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla De terminazione Agid N. 121/2019
Data:28/09/2021 09:24:34